



**Comune
di Verona**

REGOLAMENTO

di Polizia Urbana

NOTA:

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Verona è stato

1) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 220 del 20 marzo 1990

2) Modificato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 30 novembre 1995
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'8 marzo 2007
- Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose (Delibera di Giunta n. 52 del 16 luglio 2009)
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 15.07.2010
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22.9.11 (esecutiva dall'8.10.11)
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 6.10.11 (esecutiva dal 22.10)
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28.06.18 (immediatamente eseguibile)
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 06.12.18 (immediatamente eseguibile)

Le violazioni di questo Regolamento sono stabilite dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/00, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 Euro, con possibilità di estinguere l'illecito pagando una somma di 50,00 Euro.

Con Deliberazione n. 287 del 6 agosto 2008 emessa in forza dall'art. 6 bis della Legge n. 125 del 24 luglio 2008 (conversione con modifiche del Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, cosiddetto "pacchetto sicurezza") la Giunta Comunale ha previsto una sanzione di 500,00 Euro per la violazione dell'articolo 16 1° comma del presente Regolamento.

- INDICE SISTEMATICO -

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	10
Art. 1 – Disciplina dei servizi di Polizia Urbana	"	10
2 – Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana	"	10
3 – Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni	"	10
4 – Ostensibilità e validità dei titoli	"	11
5 – Sospensione, revoca e decadenza dei titoli	"	12
TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO	"	12
Art. 6 – Divieto di occupare il suolo	"	12
Art. 7 – Occupazione di suolo pubblico – Diniego	"	13
Art. 8 – Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo	"	13
Art. 9 – Installazione di tende solari	"	13
Art. 10 – Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro	"	14
Art. 11 – Esposizione di derrate all'esterno dei negozi	"	14
TITOLO III – NETTEZZA, DECORO E ORDINE DEL CENTRO ABITATO	"	16
Art. 12 – Disposizioni generali	"	16
Art. 13 – Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante	"	17
Art. 14 – Atti contrari al decoro e alla decenza	"	17
Art. 14/bis – Divieto di consumare bevande alcoliche	"	18
Art. 14/ter – Divieto di accampamento	"	18
Art. 15 – Manutenzione degli edifici	"	19
Art. 16 – Deturpamento di edifici pubblici e privati	"	19
Art. 17 – Lavori e attività artigianali sul suolo pubblico	"	19
Art. 18 – Lavatura ed esposizione di biancheria e panni	"	20
Art. 19 – Battitura di panni e tappeti	"	20
Art. 20 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni	"	20
Art. 21 – Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	"	20
Art. 22 – Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani	"	21
Art. 23 – Trasporto di letame, materiale di espурго e cose maleodoranti	"	21
Art. 24 – Trasporto di materiali di facile dispersione	"	21
Art. 25 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio	"	21
Art. 26 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni	"	22
Art. 27 – Emissioni di fumo ed esalazioni – Polvere	"	22
Art. 28 – Altri atti vietati	"	22
Art. 28/bis – Divieto di accattonaggio	"	23
Art. 28/ter – Atti contrari al decoro urbano	"	23
Art. 29 – Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti	"	24

TITOLO IV – QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO	pag.	24
Art. 30 – Disposizioni di carattere generale	"	24
Art. 30/bis – Divieto utilizzo materiali esplodenti e pirotecnicci	"	24
Art. 31 – Cortei, ceremonie, riunioni e manifestazioni	"	24
Art. 31/bis – Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (bagarinaggio)	"	25
Art. 32 – Custodia e detenzione di cani o di altri animali	"	25
Art. 33 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici (abrogato)	"	25
Art. 34 – Cattura dei cani e di altri animali	"	26
Art. 35 – Molestia agli animali	"	26
Art. 35/bis – Limitazione all'attività venatoria	"	26
Art. 36 – Rumori e suoni nelle abitazioni o in altri locali	"	26
Art. 37 – Impianto e uso di macchinari	"	27
Art. 38 – Segnalazioni sonore, sirene e campane	"	27
Art. 39 – Dispositivi sonori di allarme (abrogato)	"	27
Art. 40 – Attività rumorose vietate	"	28
Art. 41 – Trasporto di oggetti	"	28
Art. 42 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi	"	29
Art. 43 – Deposito di cicli e carriole	"	29
Art. 44 – Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	"	29
Art. 45 – Protezioni in occasione di lavori	"	29
Art. 46 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	"	30
Art. 47 – Apertura di botole e chiusini	"	30
Art. 48 – Pitture e verniciature fresche	"	30
Art. 49 – Esposizioni	"	30
Art. 50 – Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento	"	31
Art. 51 – Carichi sospesi	"	31
Art. 52 – Recinzioni	"	31
Art. 53 – Luminarie e cavi elettrici	"	31
Art. 54 – Uso e manomissione di segnali	"	32
Art. 55 – Detenzione e deposito di materie infiammabili	"	32
Art. 56 – Contatori del gas e bombole	"	32
Art. 57 – Rivendite di gas in bombole	"	32
Art. 58 – Manifatture e fabbriche – Licenze	"	33
Art. 59 – Forni a legna e fascine	"	34
Art. 60 – Tubi del fumo	"	34
Art. 61 – Impianti di gas ed elettrici	"	34
Art. 62 – Indicazione recapito persone	"	37
Art. 63 – Divieti per prevenzione incendi ed esplosioni	"	37
Art. 64 – Uso delle risorse idriche	"	38

TITOLO V – COMMERCIO FISSO E AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI	"	38
Art. 65 – Obbligo di vendita	"	38
Art. 66 – Condizioni dei locali e delle attrezzature	"	38
Art. 66/bis – Utilizzo di impianti musicali negli esercizi pubblici e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande	"	39
Art. 66/ter – Sanzioni per violazioni dell'articolo 66/bis	"	39
TITOLO VI – ACCERTAMENTO INFRAZIONI E APPLICAZIONE SANZIONI	pag.	40
Art. 67 – Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni	"	40
Art. 67/bis – Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite	"	40
Art. 68 – Rimessione in pristino	"	41
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	"	41
Art. 69 – Abrogazione di norme preesistenti	"	41
Art. 70 – Entrata in vigore (12/05/1990)	"	41

- INDICE ANALITICO - ALFABETICO -

A

- Accampamento – Divieto	Art.	14/ter
- Accattonaggio - Divieto	"	28/bis
- Acqua potabile – Uso	"	64
- Addobbi, festoni, luminarie	"	28
- Aiuole, spazi erbosi	"	28
- Alberi, pali, inferriate, ecc. – Salita	"	28
- Animali, luoghi interdetti	"	28
- Animali molesti – Circolazione	"	28
- Animali pericolosi	"	42
- Animali vaganti o abbandonati	"	28
- Attività e lavori artigianali sul suolo pubblico	"	17
- Attività rumorose	"	40
- Attività sportive pericolose	"	28
- Attività venatoria – Limitazioni	"	35/bis
- Attrezzature e locali di vendita	"	66
- Autocaravan, caravan, tende	"	29
- Autorizzazioni – Norme generali	"	3, 4, 5

B

- Bagarinaggio	Art.	31/bis
- Bevande alcoliche – Divieto consumo	"	14/bis
- Biancheria e panni – Esposizione	"	18
- Biglietti e titoli di accesso – Vendita irregolare	"	31/bis
- Botti	"	30/bis
- Botole, chiusini – Apertura	"	47

C

- Campane, sirene, segnalazioni sonore	Art.	38
- Cani e altri animali	"	32, 33, 34
- Caravan, autocaravan, tende	"	29
- Carichi sospesi	"	51
- Cavi elettrici, luminarie	"	53
- Chiusini, botole – Apertura	"	47
- Cicli e carriole – Deposito	"	43
- Cisterne, pozzi, scavi, ecc. – Protezione	"	46
- Concessioni – Norme generali	"	3, 4, 5
- Cortei, cerimonie, riunioni	"	31

D

- Decoro e decenza – Atti contrari	Art.	14
- Decoro e decenza – Norme generali	"	12 e seg.
- Decoro urbano – Atti contrari	"	28/ter
- Dispositivi sonori di allarme	"	39

E

- Edifici – Deturpamento	Art.	16
- Edifici – Manutenzione	"	15
- Erba – Estirpamento	"	13
- Esalazioni, fumo, polvere – Emissioni	"	27
- Esercizi commerciali – Obbligo di vendita	"	65
- Esercizi pubblici, fabbriche, manifatture, ecc.	"	58, 61
- Esplosioni, incendi – Prevenzione	"	63
- Esposizioni e mostre	"	49

F

- Fabbriche, manifatture, esercizi pubblici, ecc.	Art.	58, 61
- Fascine – Deposito	"	60
- Festoni, addobbi, luminarie	"	28
- Fiori – Raccolta	"	28
- Fontane pubbliche – Deposito recipienti	"	28
- Forni	"	59
- Fumo, esalazioni, polvere – Emissioni	"	27, 60
- Fuochi d'artificio	"	30/bis

G

- Gas, bombole	Art.	56, 57
- Gas – Impianti	"	61
- Getto di carta, liquidi, polveri, ecc.	"	28
- Giochi pericolosi o molesti	"	28
- Giochi pirotecnicci	"	30/bis
- Gru, tralicci, ponti di fabbrica, ecc.	"	50

I

- Impianti di gas elettrici – Esercizi pubblici	Art.	61
- Incendi, esplosioni – Prevenzione	"	63
- Inferriate, pali, alberi, ecc. – Salita	"	28

L

- Lavori e attività artigianali sul suolo pubblico	Art.	17
- Letame, materiale di espурго e cose maleodoranti – Trasporto	"	23
- Locali e attrezzature di vendita	"	66
- Luminarie, addobbi, festoni	"	28
- Luminarie, cavi elettrici	"	53

M

- Macchinari – Impianto e uso	Art.	37
- Manifatture, fabbriche, esercizi pubblici, ecc.	"	58, 61
- Materiali di facile dispersione – Trasporto	"	24
- Materie infiammabili	"	55 e seg.
- Molestia agli animali	"	35
- Mostre, esposizioni	"	49
- Muratori, pittori, marmisti – Ripari	"	45

N

- Neve e ghiaccio – Sgombero	Art.	25
------------------------------	------	----

O

- Obbligo di vendita – Esercizi commerciali	Art.	65
- Occupazione suolo pubblico – Norme generali	"	6, 7, 8
- Odori molesti	"	27

P

- Pali, alberi, inferriate, ecc. – Salita	Art.	28
- Panni e biancheria – Esposizione	"	18
- Panni e tappeti – Battitura	"	19
- Piante – Danneggiamento	"	28
- Piante ornamentali, tavoli, ecc. – Occupazione di suolo pubblico	"	10
- Pittori, scalpellini, muratori – Ripari	"	45
- Pitture e verniciature fresche	"	48
- Polvere, fumo, esalazioni – Emissione	"	27
- Ponti di fabbrica, tralicci, gru, ecc.	"	50
- Pozzi, cisterne, scavi, ecc. – Protezione	"	46
- Pulizia anditi, vetrine, negozi, ecc.	"	20
- Pulizia di persone, cose, animali in luogo pubblico	"	28

Q

- | | | |
|---------------------|------|----|
| - Quiet e sicurezza | Art. | 30 |
|---------------------|------|----|

R

- | | | |
|--|------|----|
| - Recinzioni | Art. | 52 |
| - Residui di costruzioni e riparazioni – Scarico | " | 26 |
| - Rifiuti solidi urbani | " | 22 |
| - Risorse idriche potabili - Uso | " | 64 |
| - Riunioni, cortei, ceremonie | Art. | 31 |
| - Rumori e suoni nelle abitazioni | " | 36 |
| - Rumori vietati | " | 40 |

S

- | | | |
|--|------|--------|
| - Sanzioni amministrative accessorie | Art. | 67/bis |
| - Scalpellini, muratori, pittori – Ripari | " | 45 |
| - Scarichi pubblici e privati – Manutenzione | " | 21 |
| - Scarico di residui edili | " | 26 |
| - Scavi, pozzi, cisterne ecc. – Protezione | " | 46 |
| - Sedie, tavoli, piante, ecc. – Occupazione suolo pubblico | " | 10 |
| - Segnalazioni sonore, sirene e campane | " | 38 |
| - Segnali stradali – Uso, manomissione | " | 54 |
| - Sicurezza e quiete | " | 30 |
| - Siepi e piante – Cura | " | 13 |
| - Sport pericolosi – Pratica | " | 28 |
| - Suoni e rumori nelle abitazioni | " | 36 |

T

- | | | |
|--|------|----|
| - Tappeti e panni – Battitura | Art. | 19 |
| - Tavoli, sedie, piante, ecc. – Occupazione suolo pubblico | " | 10 |
| - Tende solari | " | 9 |
| - Tralicci, gru, ponti di fabbrica, ecc. | " | 50 |
| - Trasporto di oggetti | " | 41 |

V

- | | | |
|----------------------------------|------|----|
| - Vasi di fiori | Art. | 44 |
| - Vendita della merce - Obbligo | " | 65 |
| - Verniciature e pitture fresche | " | 48 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

Nel territorio del Comune di Verona la Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle norme ivi richiamate, nonché dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché dagli altri funzionari ed agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.

Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le richieste delle concessioni o autorizzazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per decidere sull'istanza, il sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune e può assumere informazioni e disporre accertamenti.

Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.

Il termine può essere prorogato, per una sola volta in casi eccezionali e dietro motivata richiesta dell'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la domanda originaria. I titoli vengono rilasciati con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.

I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.

Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguite da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

Nel resto dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli

I titoli di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.

In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.

Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art. 3.

Art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
- possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
- devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6

Divieto di occupare il suolo

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale, secondo le disposizioni del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio ambulante sono disciplinate, in conformità alle norme vigenti in materia, dalle disposizioni del piano commerciale di sviluppo ed adeguamento approvato dal Consiglio Comunale.

L'occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione è regolata dalle norme contenute nel regolamento edilizio comunale.

Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono

consentite, senza autorizzazione, fuorché negli orari che possono essere stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 7

Occupazione di suolo pubblico – Diniego

Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, dal regolamento edilizio e dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità. Debbono essere negate quando pregiudichino la incolumità pubblica.

In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni e la sicurezza della viabilità.

Art. 8

Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

Ai titolari di concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari autorizzazioni scritte, è vietato:

- a) infiggere pali o punte nel suolo;
- b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
- c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;
- d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

I titolari di autorizzazioni o concessioni per la occupazione del suolo, in particolare gli esercenti il commercio ambulante, e coloro che abbiano effettuato operazioni di carico o scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare libero lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia e rifiuto.

Art. 9

Installazione di tende solari

E' vietata l'installazione di tende solari e simili senza titolo rilasciato dal Comune.

Le tende e loro accessori sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio devono avere l'orlo inferiore ad una altezza non minore di metri 2,20 dal suolo, o comunque all'altezza superiore eventualmente stabilita dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il Sindaco stabilisce nell'apposito provvedimento di autorizzazione la sporgenza massima secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica; può autorizzare l'installazione di frange e mantovane prive di elementi rigidi e/o contundenti.

L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio è di regola vietata qualora ostino ragioni di viabilità o di decoro edilizio od ambientale.

Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Sindaco stabilisce caso per caso se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.

Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.

Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per il collocamento di una o più tende sia di interesse artistico.

In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone o alla circolazione.

Art. 10

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci o altro.

art. 10

ARTICOLO ABROGATO

Art. 11

Esposizione di merci all'esterno dei negozi

L'occupazione del suolo pubblico all'esterno dei negozi con esposizione di merce può essere effettuata, previo ottenimento della necessaria concessione per l'occupazione del suolo pubblico e con l'osservanza delle norme igienico sanitarie e viabilistiche, esclusivamente nei seguenti casi:

1. tipologia merceologica: fiori e piante e generi di frutta e verdura;
 - a. aree interessate: suolo antistante gli esercizi per la vendita di frutta e verdura e di piante e fiori.
 - b. superficie concedibile: l'area esterna concessa per le occupazioni con fiori e piante e generi di frutta e verdura non può superare il 10% della superficie di vendita autorizzata e comunque i mq 4. La profondità dell'occupazione non può superare mt 1.
 - c. modalità: la richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una relazione contenente le modalità di esposizione e documentazione fotografica illustrativa, o depliant, unitamente ad un disegno tecnico dal quale risulti l'inserimento delle eventuali strutture di supporto delle merci che verranno esposte. La superficie occupabile deve essere posta a ridosso del fronte del negozio.

L'ingombro in altezza non può superare, nel caso di occupazione del suolo pubblico, mt 0,80.

Le eventuali coperture dell'occupazione devono essere limitate ad ombrelloni o tende fissate all'edificio, nel rispetto delle norme edilizie ed avere caratteristiche analoghe a

quelle ammesse per i plateatici; qualora alla luce delle procedure di autocontrollo adottate ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 26.5.1997, n° 155 dal responsabile dell'attività di vendita, in rapporto all'esito delle analisi dei potenziali rischi per gli alimenti, cioè dei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti, si renda necessaria la copertura dei generi di frutta e verdura con attrezzature diverse da ombrelloni o tende, l'occupazione del suolo pubblico non può essere concessa.

Non sono consentite chiusure laterali superiori in altezza a mt 0,80.

Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio.

I generi di frutta e verdura debbono essere tenuti sollevati dal suolo in modo da consentire una facile ed adeguata pulizia.

L'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi; la merce esposta deve essere in buono stato di conservazione e disposta in modo ordinato.

Le eventuali strutture di appoggio della merce devono essere chiuse su tutti i lati visibili fino a terra con teli di colore verde per i negozi di fiori e di colore bianco e verde, a righe verticali, per quelli di frutta e verdura.

I cartellini dei prezzi possono avere dimensioni massime di cm 12x12.

2. tipologia merceologica: auto, moto, ciclomotori e biciclette

- a. aree interessate: suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito antistante i negozi ubicati al di fuori del territorio della Circoscrizione I – Centro Storico.
- b. superficie concedibile: spazi antistanti le vetrine delle ditte richiedenti, per una superficie che sarà stabilita di volta in volta con apposita deliberazione della Giunta comunale.
- c. modalità: la richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una relazione, completa dei seguenti elementi:
 1. superficie richiesta;
 2. modalità di esposizione;
 3. documentazione fotografica del contesto in cui si trova l'area richiesta;
 4. numero massimo di auto, motocicli, ciclomotori o biciclette che verranno esposti;
 5. disegno tecnico dal quali risulti l'inserimento nell'area oggetto di richiesta dei veicoli che verranno esposti.

I veicoli esposti dovranno essere tenuti in maniera ordinata e decorosa.

I rivenditori potranno esporre solo mezzi nuovi e comunque in perfetto stato di conservazione.

E' vietata l'esposizione di mezzi in riparazione.

Auto, moto e ciclomotori dovranno essere forniti di targa prova, se prevista dalla normativa vigente, e di cartelli che chiariscano che si tratta di veicoli in vendita.

3. tipologia merceologica: girandole porta cartoline e porta guide turistiche.

- a. aree interessate: suolo pubblico o privato aperto al pubblico transito antistante alle tabaccherie, alle edicole e alle cartolerie.
- b. superficie concedibile: misura massima mq. 1, con 1 solo espositore per esercizio.
- c. modalità: la richiesta di concessione per l'occupazione del suolo deve essere accompagnata da una relazione, completa dei seguenti elementi:
 1. superficie richiesta;

2. modalità di esposizione;
3. documentazione fotografica del contesto in cui si trova l'area richiesta;
4. disegno tecnico dal quale risulti l'inserimento nell'area oggetto di richiesta delle eventuali strutture di supporto delle merci che verranno esposte.

Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni del Codice della strada. L'area viene concessa a condizione che l'occupazione non interferisca con il transito pedonale, in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e l'accesso agli ingressi privati.

Nel caso di ambiti assoggettati a vincolo, deve essere acquisito il parere favorevole della Soprintendenza.

Nel caso di occupazione di suolo privato aperto al pubblico transito dovrà essere prodotto il consenso all'occupazione da parte del proprietario del suolo o di ogni singolo condomino o dell'amministratore del condominio a nome dei proprietari del suolo.

Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio.

L'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi; la merce esposta deve essere disposta in modo ordinato.

È vietato in ogni caso esporre elementi estranei alle merci oggetto della attività commerciali, quali cartellonistica di richiamo o promozionale, ad esclusione dei cartellini dei prezzi.

TITOLO III

NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 12

Disposizioni generali

Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso.

E' pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

E' vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal regolamento di igiene, dal regolamento edilizio, dalle leggi e dai regolamenti generali.

Art. 13

Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e piante

Il Sindaco con apposita ordinanza può porre a carico dei proprietari di qualsiasi stabile prospiciente la pubblica via l'obbligo di provvedere all'estirpamento delle erbe nonché alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta.

Art. 14

Atti contrari al decoro e alla decenza

In qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico ed il decoro, ed è pertanto vietato:

1. gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
2. bivaccare o sistemare giacigli;
3. consumare cibo (in via esemplificativa panini, patatine, pizze, kebab, toast, ecc) all'ingresso e sulle eventuali scalinate di accesso dei principali monumenti, in particolare l'Anfiteatro Arena, il Palazzo della Gran Guardia, Palazzo Barbieri, Castelvecchio, Casa di Giulietta, Tomba di Giulietta, Arco dei Gavi, Palazzi Scaligeri, Domus Mercatorum, l'area antistante tutte le Chiese cittadine;
4. usare i luoghi pubblici come siti di deiezione;
5. deturpare e imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici, la pavimentazione e segnaletica stradale;
6. collocare o affiggere manifesti fuori degli spazi destinati dall'Amministrazione Comunale;
7. bagnarsi nelle vasche pubbliche ed utilizzare le stesse per il lavaggio di cose e animali. Vengono escluse dal divieto di bagnarsi per le persone, le vasche di Piazza Arsenale e di Piazza Cittadella;
8. passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa.

Durante il periodo carnevalesco, nelle zone interessate dalle manifestazioni è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l'impiego di tutti i prodotti e le sostanze (es: uova, farina, ...) che possano

- a) imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone;
- b) insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico;
con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.

Art. 14 bis

Divieto di consumare bevande alcoliche

Dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno nelle seguenti zone:

1. Piazza Pradaval, Via dei Mutilati, Corso Porta Nuova nel tratto compreso tra i numeri civici 2 – 20 e 1 – 63;
2. piazza Corrubbio, Piazza Pozza, Piazzale XXV Aprile, Lungadige S. Giorgio;
3. Piazza XVI Ottobre, i giardini di Porta Vescovo;
4. nelle via/vicoli/piazze comprese nel perimetro formato da: Via Carducci, Interrato dell'Acqua Morta, Via San Paolo, Via dell'Artigliere, Via N. Mazza, Via Cantarane, Vicolo Madonnina, Via XX Settembre, Via San Nazaro, Largo San Nazaro, Via Muro Padri, Via Golosine e Via Caccia;
5. nella zona circostante la chiesa di San Fermo, ovvero Piazzetta San Fermo, Stradone San Fermo tra il civico 12 e Via Leoni e Via Leoni nel tratto compreso Stradone S. Fermo e Via Dogana;
6. in tutti i giardini e parchi pubblici del Comune di Verona

è vietato:

- a) consumare in luogo pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati;
- b) abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.

Art. 14 ter

Divieto di accampamento

Al di fuori delle aree autorizzate e su tutto il territorio comunale , comprese strade, aree verdi e di parcheggio, è vietato:

- a) sostare con modalità di accampamento con veicoli o manufatti, utilizzati come luoghi di dimora temporanea, senza il permesso dell'autorità municipale;
- b) stazionare e bivaccare, eventualmente utilizzando tende, sacchi a pelo, panche, materassi, tendoni, manufatti leggeri od attrezzature similari al fine di utilizzarli come abitazioni, ovvero impiegarli come ricoveri temporanei.

È fatto obbligo ai trasgressori di rimuovere senza ritardo, all'atto dell'intimazione, tutti i veicoli i materiali e gli eventuali rifiuti presenti sull'area ed interrompere con immediatezza ogni comportamento contrario alla presente ordinanza.

Art. 15

Manutenzione degli edifici

I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Art. 16

Deturpamento di edifici pubblici e privati

Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro 48 ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

Art. 17

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.

Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

Art. 18

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità comunale.

E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.

Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non provochino gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 19

Battitura di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre, e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuioie, stracci, materassi e simili.

Tali operazioni potranno essere consentite soltanto negli orari e con le modalità stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 20

Pulizia di anditi, vetrine, negozi esercizi e abitazioni

La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.

Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.

Art. 21

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Art. 22

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti con le modalità e nei luoghi stabiliti dall'apposito regolamento comunale di conferimento raccolta e smaltimento, nell'osservanza delle vigenti norme di legge.

Art. 23

Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti

Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal regolamento comunale di igiene e sanità.

In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

Art. 24

Trasporto di materiali di facile dispersione

Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Art. 25

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

I proprietari, i locatari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdruciolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

Art. 26

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

Resta vietato eseguire, senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruder, calcinacci o materiali di sterramento.

Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dalla Autorità comunale.

Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato.

In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

Art. 27

Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere

Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento comunale di igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

Art. 28

Altri atti vietati

In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.

Resta altresì vietato:

- 1) condurre, nelle località indicate dal Sindaco con apposita ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
- 2) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande.

Art. 28 bis

Divieto di accattonaggio

In tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità di monumenti e luoghi turistico-culturali e lungo le principali strade che conducono al centro città non sono consentiti accattonaggio e richiesta di elemosine.

Il divieto riguarda in particolare i luoghi di seguito indicati:

- a) intero territorio della 1^a Circoscrizione;
- b) presso le intersezioni stradali;
- c) all'interno e in prossimità dei mercati rionali;
- d) nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie, gli ospedali, le case di cura;
- e) davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
- f) davanti o in prossimità degli ingressi di esercizi commerciali;
- g) davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.

All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come previsto dall'art. 67/bis del presente regolamento.

Art. 28 ter

Atti contrari al decoro urbano

In tutto il territorio comunale e in particolare nei quartieri periferici densamente abitati e lungo le principali strade che conducono al centro città, sulla pubblica via è vietato:

- a) contattare soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali;
- b) concordare con gli stessi prestazioni sessuali sulla pubblica via;
- c) assumere atteggiamenti, modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio, occupando gli spazi pubblici, in particolare i marciapiedi, non consentendone la fruizione o l'accesso.

Art. 29

Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamenti

In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori delle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 30

Disposizioni di carattere generale

In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 30/bis

Divieto utilizzo materiali esplodenti e pirotecnicci

Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, i rischi di incendio, la quiete delle persone ed i disagi degli animali domestici e selvatici, è vietato l'utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnicci in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 500 metri da luoghi di ricovero, cliniche, ospedali, case di cura, scuole, ambiti condominiali ed abitazioni dei centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, Siti di Interesse Comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, strutture spazi verdi e pubblici destinati ad animali d'affezione.

Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificamente autorizzati.

E' altresì vietato, condurre in qualsiasi momento, animali d'affezione, in particolare cani e gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnicci autorizzati.

Art. 31

Cortei, ceremonie, riunioni e manifestazioni

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, ceremonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 5 giorni prima.

Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.

Art. 31 bis

Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (Bagarinaggio)

Su tutto il territorio comunale è vietata la vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate, in occasione di:

- a. manifestazioni fieristiche
- b. rappresentazioni liriche e teatrali
- c. concerti musicali e spettacoli teatrali.

Il divieto di vendita riguarda sia il territorio specifico attorno al quale si svolge l'evento (es: 4[^] e 5[^] Circoscrizioni per la fiera, la Circoscrizione 1[^] per l'Anfiteatro Arena, la 2[^] per Teatro Romani, ecc...), sia tutte le aree di permanenza e transito utilizzate da visitatori, operatori ed appassionati. Ne sono un esempio i parcheggi, i caselli autostradali, le aree di fermata e sosta dei bus turistici (es: via Pallone, area Cimitero Monumentale, zona Stadio, ex Mercato Ortofrutticolo), le principali vie di accesso ai luoghi degli eventi.

All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro dei titoli ancora eventualmente posseduti dal venditore e del denaro costituente il provento della vendita, come previsto dall'art. 67/bis del presente regolamento.

Art. 32

Custodia e detenzione di cani o di altri animali

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali è vietato lasciar vagare o abbandonare i medesimi se affetti da malattie o ferite.

Art. 33

Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

art. 33

ARTICOLO ABROGATO

dal **Regolamento comunale per la Tutela degli animali**, art. 20 comma 3

Le disposizioni dell'articolo qui abrogato sono indicate nell'art. 12 comma 4 del **Regolamento comunale per la tutela degli animali**, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 15 luglio 2010.

Art. 34

Cattura dei cani e di altri animali

I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto.

E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 35

Molestia agli animali

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie o sofferenze.

Art. 35/bis

Limitazioni all'attività venatoria

Nelle aree del territorio comunale comprese in parchi urbani o che comunque, con apposito provvedimento della competente autorità, siano dichiarate zone panoramiche, è vietato l'esercizio della caccia con qualsiasi mezzo.

Art. 36

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di elettrodomestici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

All'interno degli edifici condominiali è vietata la prostituzione quando, a seguito delle consentite verifiche della Polizia Municipale, venga accertato che essa provochi disturbo alla tranquillità degli altri residenti o offenda la civile convivenza per le modalità con cui essa si svolge.

All'interno degli edifici condominiali sono vietati altresì quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità urbana.

Art. 37

Impianto e uso di macchinari

L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

Si applicano le disposizioni di legge e del regolamento comunale di igiene.

Art. 38

Segnalazioni sonore, sirene e campane

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7 alle ore 21, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiori a dieci secondi, e di intensità moderata.

Art. 39

Dispositivi sonori e di allarme

ARTICOLO ABROGATO

dal **Regolamento per la disciplina delle attività rumorose**, del 16 luglio 2009

Art. 40

Attività rumorose vietate

Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori;
- d) ...[abrogato dal *Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, del 16 luglio 2009*].

Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.

Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.

Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 41

Trasporto di oggetti

Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di 3 metri e vengano trasportati orizzontalmente, debbono venir sorretti da almeno due persone.

Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 42

Circolazione e trasporto di animali pericolosi

E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

Art. 43

Deposito di cicli e carriole

E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

Art. 44

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune. L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve esser fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 45

Protezioni in occasioni di lavori

I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere o gli addetti a qualsiasi attività quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

Art. 46

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 47

Apertura di botole e chiusini

E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 48

Pitture e verniciature fresche

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 49

Esposizioni

Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

Art. 50

Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericolo per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio.

Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.

I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.

Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 51

Carichi sospesi

Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.

Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.

Art. 52

Recinzioni

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,5.

Art. 53

Luminarie e cavi elettrici

Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le installazioni di cui al comma precedente devono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.

Art. 54

Uso e manomissione di segnali

E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 55

Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 56

Contatori del gas e bombole

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Art. 57

Rivendite di gas in bombole

- Per la rivendita di gas liquefatto in bombole è fatto divieto assoluto di deposito e commercio nel centro abitato.
- Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materie, l'interessato dovrà avanzare domanda all'Autorità comunale, la quale prescriverà, col rilascio del permesso, le condizioni da osservarsi, su conforme parere dell'apposita Commissione di cui al presente articolo, e munirsi dell'autorizzazione ove richiesta, degli altri organi competenti.
- Le industrie, opifici, officine, depositi, magazzini ed esercizi di vendita ove si manipolano e depositano sostanze che presentano pericolo di incendio o di esplosione (di cui allegato n. 1 del decreto 15.03.1949, n. 8536 e successive modificazioni ed integrazioni) sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.
- Tale certificato dovrà essere esposto insieme con le licenze degli esercizi e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S. o dei Vigili del Fuoco.
- In caso di ampliamenti, come pure nel caso di modifiche ambientali, è obbligatorio richiedere al predetto Comando una visita di controllo.
- Le visite di controllo dovranno essere eseguite ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano e detengono in deposito sostanze esplosive ed infiammabili di 2^a e 3^a categoria delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compressi o liquefatti.
- La Commissione di cui al presente articolo è così composta:
 SINDACO, PRESIDENTE o suo delegato
 ASSESSORE ai Lavori Pubblici
 ASSESSORE al Traffico e Polizia Urbana
 COMANDANTE DEI VV.FF. o suo delegato
 UN FUNZIONARIO MEDICO designato dall'U.L.S.S. 25
 IL COMMISSARIO DI P.S. o suo delegato
 UN FUNZIONARIO TECNICO DELL'UFFICIO PREVENZIONE INFORTUNI designato dall'U.L.S.S. 25
 COMANDANTE DEI VIGILI URBANI
 CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
 IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AFFARI LEGALI
 UN RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA PER OGNI ASSOCIAZIONE nazionalmente rappresentata e presente nel territorio comunale, designati dalle rispettive Associazioni
 UN TECNICO ESPERTO DI ELETTRONICA, anche se dipendente comunale.
 Funge da segretario della Commissione un funzionario della Segreteria Generale.
- La Commissione, di cui al precedente comma, funziona con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art. 58

Manifatture e fabbriche - Licenze

Chi intende aprire manifatture e fabbriche di qualsiasi specie deve avanzare domanda al Sindaco che, su conforme parere della Commissione di cui al precedente articolo, col rilascio della licenza emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dell'industria.

La stessa procedura ferma restando la competenza della Commissione Provinciale sui locali di pubblico spettacolo, si applica per gli esercizi pubblici quali:

alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, ristoranti, forni per la panificazione e per le pizze, trattorie, osterie, caffè ed altri esercizi in cui si vendono e/o consumano alimenti e/o bevande anche se non alcoliche, sale pubbliche per biliardi e per altri giochi leciti, esercizi di rimessa di autoveicoli e di vetture, teatri o luoghi di pubblico spettacolo, sale pubbliche di audizione ivi comprese le discoteche, chiese, scuole private di ogni ordine e grado, palestre rieducative e sportive, esercizi di rivendita con superficie superiore a 70 m².

Quanto sopra, però, è subordinato all'osservanza delle prescrizioni delle leggi di P.S. e del relativo regolamento, nonché delle disposizioni vigenti in materia.

Per i circoli, sedi civili, politiche e religiose, la Commissione di cui al precedente articolo valuterà caso per caso le singole situazioni dei locali, prescrivendo i requisiti di sicurezza ai quali i locali stessi dovranno adeguarsi.

Art. 59

Forni a legna e fascine

I forni per la panificazione e le pizze a legna o a fascine devono essere installati in locali costruiti con materiali completamente incombustibili.

Inoltre, per essi valgono le norme generali sulla prevenzione incendi ed in particolare quelle dei successivi articoli 60 e 61.

Art. 60

Tubi del fumo

I tubi per la fuoriuscita del fumo devono svolgersi, preferibilmente, all'interno dei muri. Se nell'interno, devono essere garantiti con opere di perfetto isolamento ed in modo da non cedere calore ad ambienti limitrofi abitati.

Detti tubi devono essere muniti di valvole a registro nella parte più bassa, prolungati fino al di sopra del fabbricato ad altezza tale da evitare danni e disturbi a terzi e devono essere, inoltre, muniti di cappuccio mobile con bandiera per evitare il ritorno del fumo.

Non è consentito il deposito di fascine nello stesso locale del forno, se non per quanto necessario per una sola infornata e purché le fascine non siano mai depositate sul cielo del forno stesso.

Art. 61

Impianti di gas ed elettrici

Per gli esercizi pubblici di cui al precedente art. 58, si applicano anche i criteri del presente articolo, di seguito riportati:

1. IMPIANTI DI G.P.L.

Le bombole di g.p.l., massimo due per complessivi Kg 50, dovranno essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno.

E' vietato installare o, anche temporaneamente, depositare bombole di g.p.l. in prossimità di vani di passaggio, corridoi, scale, portoni e di quanto altro serve per il deflusso di persone.

La tubazione fissa metallica dovrà essere protetta, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.

Tale tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso.

La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica di g.p.l.

Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.

La tubazione fissa deve essere posta possibilmente in vista; se sotto traccia deve essere annegata in malta cementata. Essa non deve attraversare canne fumarie e non deve essere usata per collegamenti di terra.

Ciascun bruciatore dell'impianto termico di cucina o di lavaggio stoviglie deve essere munito di "rubinetto valvolato" comandato da meccanismo a termocoppia o equivalente, con tempo massimo di intervento di 60 secondi per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento della fiamma.

2. IMPIANTO A RETE CON GAS METANO

Si considera gas di rete il prodotto della distillazione del carbon fossile, il gas prodotto da "Craking" di olii combustibili o di olii leggeri, il gas costituito da metano puro o da metano miscelato con aria ed il gas comprendente la miscela di propano ed aria.

Il vano di accesso al locale dove è situato l'impianto, se all'esterno, deve essere munito di porta a chiusura automatica che si apre dall'esterno a tenuta di fumo e con resistenza al fuoco pari a 30 minuti.

A partire dalla condotta principale di distribuzione, l'installazione comprende i seguenti elementi:

- la presa della derivazione
- la derivazione o allacciamento stradale
- un dispositivo esterno di intercettazione
- il misuratore
- il tratto del misuratore al bruciatore o impianto interno di utilizzazione.

Il misuratore dovrà essere posto all'esterno dello stabile in nicchia aerata in luogo asciutto accessibile in ogni momento.

L'impianto interno dovrà essere realizzato in tubi di acciaio senza saldatura zincati (tipo Masnemann) e con giunzioni filettate e guarnite, esclusi i raccordi a tre pezzi salvo che per i collegamenti iniziali e finali.

Negli attraversamenti di mura la tubazione deve essere posta in guaina verso la parete interna del locale.

Le tubazioni devono essere posate possibilmente in vista: se sottotraccia devono essere annegate in malta cementizia. Esse non devono attraversare canne fumarie e non devono essere usate per collegamenti di terra. L'impianto interno non deve presentare prese libere. I bruciatori devono essere muniti di dispositivi automatici di sicurezza totale del tipo a termocoppia o equivalente tali che interrompono il flusso del gas qualora per qualsiasi motivo venga a spegnersi la fiamma. In caso di spegnimento della fiamma il combustibile deve essere completamente arrestato entro 60 secondi.

I dispositivi di sicurezza devono essere realizzati in modo da escludere condizioni di pericolosità nell'eventualità di mancanza di ogni fonte di energia.

Non si dovrà mai e per nessun motivo modificare o escludere il funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

3. IMPIANTI ELETTRICI

- Gli impianti e dispositivi elettrici dei locali adibiti alle attività di cui all'art. 58 devono essere rispondenti alle norme CEE ed ex ENPI.
- Gli impianti ed i dispositivi elettrici dei locali nei quali è erogato il gas g.p.l. o metano, devono essere del tipo sicurezza antideflagrante.
- I comandi dei circuiti dovranno essere posti su quadro collocato lontano dalla caldaia e apparecchio utilizzatore e in posizione facilmente raggiungibile.
- Dovranno prevedersi sistemi di illuminazione di emergenza che determinano un sufficiente grado di illuminazione per le uscite e i percorsi di deflusso delle persone.

I locali destinati agli impianti di cui al precedente comma (impianto a g.p.l. e impianti a gas metano) potranno avere accesso diretto dall'esterno oppure da altri locali attigui pertinenti gli impianti stessi, purché i relativi vani di comunicazione siano muniti di porta a chiusura automatica, a tenuta di fumo e con resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti.

Essi dovranno essere realizzati con materiali incombustibili, dovranno essere sufficientemente aerati e non direttamente comunicanti con vani di scale, di ascensore o con locali di abitazione.

I locali di cui al comma precedente dovranno essere permanentemente aerati con afflusso di aria sia per la combustione del gas che per il ricambio dell'aria (ventilazione). L'afflusso dell'aria deve avvenire attraverso aperture ricavate su pareti esterne di superficie non inferiore a 1/15 della superficie in pianta del locale con un minimo di 0,50 m².

Delle predette aperture di aerazione, almeno un terzo della superficie complessiva deve essere costituita da aperture, protette con grigliature metalliche situate nella parte inferiore della parete esterna e poste a filo di pavimento qualora gli impianti siano alimentati a g.p.l.

Sono ammesse comunicazioni tra i locali contenenti gli impianti di cucina e lavaggio con quelli destinati alla consumazione dei pasti e/o a permanenza di persone purché le aperture di comunicazione siano munite di porte a tenuta di fumo, tenute chiuse da apposito congegno a funzionamento automatico oppure chiudibili, in caso di incendio, da dispositivo azionato da rilevatore di fumo.

L'installazione degli impianti di che trattasi nello stesso ambiente destinato al consumo dei pasti è consentita purché l'intero locale sia realizzato in conformità di quanto stabilito ai precedenti commi.

Tutti i locali in cui si svolgono le attività contemplate nel precedente art. 58 debbono essere dotati di idonei passaggi per la evacuazione delle persone, anche in caso di panico. Le porte dovranno essere apribili all'esterno a spinta ed in caso che restino permanentemente chiuse, essere dotate di congegno per l'apertura a spinta come previsto dalla circolare del Ministero degli Interni n. 16 del 15/02/1951.

Per gli esercizi e le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovrà provvedersi all'inoltro al Sindaco del progetto per l'adeguamento alle presenti norme, o della esistente situazione dei luoghi qualora sia rispondente alle presenti norme, entro 180 giorni della loro entrata in vigore.

I legali rappresentanti di circoli, sedi civili, politiche e religiose, entro lo stesso termine di 180 giorni dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno inoltrare domanda al Sindaco nella quale si evidenzino le caratteristiche dei locali, con allegata planimetria dei luoghi in cui si svolgono le attività sociali, per la verifica da parte dell'apposita Commissione di cui al precedente art. 57, ai fini delle eventuali prescrizioni di sicurezza.

Il Sindaco, su conforme parere della Commissione di cui al precedente art. 57, rilascia formale autorizzazione per i locali rispondenti alle presenti norme, riservandosi ogni provvedimento per quelli non rispondenti alle norme stesse.

La mancata presentazione delle istanze di cui innanzi nei termini prescritti, comporta la cessazione dell'attività con il ritiro della licenza, mediante ordinanza del Sindaco.

Art. 62

Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza

Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm 20x15, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: _____" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 63

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- 1) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- 2) usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- 3) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- 4) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- 5) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano esser causa di inquinamento o di incendio;
- 6) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

Art. 64

Uso delle risorse idriche potabili

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi, alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE – ESERCIZI PUBBLICI

Art. 65

Obbligo di vendita

Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 66

Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e dal regolamento di igiene, i locali adibiti al commercio ed i pubblici esercizi, i laboratori devono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 66/bis

Utilizzo di impianti musicali negli esercizi pubblici e nei locali di somministrazione di alimenti e bevande

66/bis

ARTICOLO ABROGATO

dal **Regolamento per la disciplina delle attività rumorose** del 16 luglio 2009

Art. 66/ter
Sanzioni per violazioni dell'articolo 66/bis

66/ter

ARTICOLO ABROGATO

dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del 16 luglio 2009

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 67

Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni

Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni. Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo le deroghe previste dal successivo periodo.

A norma del secondo comma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 26.07.2008 n. 125, in deroga all'art. 7-bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, relativamente agli articoli di seguito elencati vengono stabiliti i corrispondenti diversi importi:

- Art. 28 ter → € 450,00
- Art. 36 → € 100,00 alla prima violazione
€ 250,00 nel caso di seconda violazione
€ 450,00 a partire dalla terza violazione,
con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.
- Art. 30/bis → € 200,00

Con riferimento agli artt. 14, 14/bis, 14/ter, 16, 17, 28, 28/bis, 28/ter, 29, 30, 31/bis e 40 si applicano le norme previste dal - il D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, che prevedono:

1) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 100 ad euro 300, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;

2) in caso di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento di almeno 200 m. e per 48 ore, intimato dall'organo accertatore in occasione della contestazione di una delle violazioni di cui sopra, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 600, ai sensi dell'art. 10 comma 1 secondo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;

3) i verbali di accertamento e violazione ai divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi, e di coloro che negli spazi su indicati vengano trovati in stato di ubriachezza, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo anche in forma itinerante, ad esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo, a svolgere accattonaggio che limiti il passaggio dei pedoni, vengano inviati, ai sensi dell'art. 10 comma 1 terzo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48 al Questore della Provincia di Verona e, ove ne ricorrono le condizioni, ai competenti servizi socio-sanitari.

Art. 67/bis

Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite

Alla violazione prevista dall'art. 28 bis comma 2 (Accattonaggio) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.

Alla violazione prevista dall'art. 31 bis (Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (Bagarinaggio)) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro dei titoli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento della vendita, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.

Con riferimento agli artt. 14, 14/bis, 14/ter, 16, 17, 28, 28/bis, 28/ter, 29, 30, 31/bis e 40 si applicano le norme previste dal - il D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, si applica:

1) l'allontanamento, della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 200 m. dall'area della Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova, compresa tra piazzale XXV Aprile, via Cardinale, viale Palladio, via Nascimbeni, via Case Ferrovieri, di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, impedisca, ovvero limiti in qualunque modo, l'accessibilità o la fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) e delle relative pertinenze;

2) L'allontanamento, della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 200 m. dall'area del Centro Storico, dalle Circoscrizioni cittadine, dagli spazi adibiti a verde pubblico, dalle aree interessate da consistenti flussi turistici o dalle zone in cui insistono plessi scolastici, strutture ospedaliere, siti archeologici, aree monumentali o di valenza culturale, ovvero dalle aree urbane di particolare rilevanza espressamente individuate dal Comune di Verona, di chiunque, venga trovato in stato di ubriachezza ovvero venga sorpreso a bivaccare, ad esercitare il meretricio, a compiere atti contrari alla pubblica

decenza, ad esercitare il commercio abusivo, a svolgere l'attività di parcheggiatore o di guardiamacchine abusivo, a professare la questua oppure a svolgere, senza autorizzazione, l'attività di mimo, statua vivente e figurante, limitando il passaggio dei pedoni sulla pubblica via, ovvero, turbando in qualunque modo il pacifico utilizzo degli spazi pubblici, in violazione alle vigenti disposizioni normative nazionali e locali.

Art. 68

Rimessioni in pristino

Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Sindaco potrà ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile la rimessione in pristino o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69

Abrogazione di norme preesistenti

Il presente regolamento abroga:

- 1) il Regolamento di Polizia Urbana, deliberato dal Consiglio Comunale in data 30.12.1924, approvato dalla G.P.A. il 24.03.1925;
- 2) ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con la presente normativa.

Art. 70

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge.

ALLEGATO 1

TITOLO VI

**NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Testo attuale	Testo modificato
<p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p><u>Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni</u></p> <p>Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.</p> <p>Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo le deroghe previste dal successivo periodo.</p> <p>A norma del secondo comma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 26.07.2008 n. 125, in deroga all'art. 7-bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, relativamente agli articoli di seguito elencati vengono stabiliti i corrispondenti diversi importi:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p><u>Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni</u></p> <p>Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.</p> <p>Si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo le deroghe previste dal successivo periodo.</p> <p>A norma del secondo comma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 26.07.2008 n. 125, in deroga all'art. 7-bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, relativamente agli articoli di seguito elencati vengono stabiliti i corrispondenti diversi importi:</p>

Comune di Verona

Polizia Municipale - Reparto Territoriale

Via del Pontiere 32/a – 37122 Verona

Tel. 045/8078432 Fax 045/8078428

E-Mail territoriale@comune.verona.it

Casella PEC polizia.municipale@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO 07F2T2



<p>- Art. 28 ter: € 450,00</p> <p>- Art. 36:</p> <p>a) € 100,00 alla prima violazione,</p> <p>b) € 250,00 nel caso di seconda violazione</p> <p>c) € 450,00 a partire dalla terza violazione, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.</p> <p>Con riferimento agli artt. 14, 14/bis, 14/ter, 16, 17, 28, 28/bis, 28/ter, 29, 30, 31/bis e 40 si applicano le norme previste dal - il D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, che prevedono:</p> <p>1) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 100 ad euro 300, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;</p> <p>2) in caso di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento di almeno 200 m. e per 48 ore, intimato dall'organo accertatore in occasione della contestazione di una delle violazioni di cui sopra, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 600, ai sensi dell'art. 10 comma 1 secondo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;</p> <p>3) i verbali di accertamento e violazione ai divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi, e di coloro che negli spazi su indicati vengano trovati in stato di ubriachezza, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo anche in forma itinerante, ad esercitare l'attività di parcheggiatore o</p>	<p>- Art. 28 ter: € 450,00</p> <p>- Art. 36:</p> <p>a) € 100,00 alla prima violazione,</p> <p>b) € 250,00 nel caso di seconda violazione</p> <p>c) € 450,00 a partire dalla terza violazione, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.</p> <p>Con riferimento agli artt. 14, 14/bis, 14/ter, 16, 17, 28, 28/bis, 28/ter, 29, 30, 31/bis e 40, nelle aree di particolare rilevanza per la sicurezza ed il decoro urbano, fatta salva l'applicazione delle norme amministrative e penali, si applicano anche le norme previste dal D. L. n°14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, che prevedono:</p> <p>1) l'allontanamento immediato di 300 m. dal luogo di commissione dell'illecito, per 48 ore consecutive dall'intimazione;</p> <p>2) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 100 ad euro 300, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;</p> <p>3) in caso di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento immediato di almeno 300 m. e per 48 ore, intimato dall'organo accertatore in occasione della contestazione di una delle violazioni di cui sopra, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 600, ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;</p>
--	--

Comune di Verona

Polizia Municipale - Reparto Territoriale

Via del Pontiere 32/a – 37122 Verona

Tel. 045/8078432 Fax 045/8078428

E-Mail territoriale@comune.verona.it

Casella PEC polizia.municipale@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO 07F2T2



<p>guardiamacchine abusivo, a svolgere accattonaggio che limiti il passaggio dei pedoni, vengano inviati, ai sensi dell'art. 10 comma 1 terzo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48 al Questore della Provincia di Verona e, ove ne ricorrono le condizioni, ai competenti servizi socio-sanitari.</p>	<p>3) che i verbali di accertamento e violazione ai divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi e di coloro che negli spazi su indicati vengano trovati in stato di ubriachezza, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo anche in forma itinerante, ad esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo, a svolgere accattonaggio che limiti il passaggio dei pedoni, vengano inviati, ai sensi dell'art. 10 comma 1 terzo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48 al Questore della Provincia di Verona e, ove ne ricorrono le condizioni, ai competenti servizi socio-sanitari.</p>
<p>Art. 67/bis</p> <p><u>Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite</u></p> <p>Alla violazione prevista dall'art. 28 bis comma 2 (Accattonaggio) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.</p> <p>Alla violazione prevista dall'art. 31 bis (<u>Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso (Bagarinaggio)</u>) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro dei titoli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento della vendita, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.</p> <p>Con riferimento agli artt. 14, 14/bis, 14/ter, 16, 17, 28, 28/bis, 28/ter, 29, 30, 31/bis e 40 si applicano le norme previste dal - il D. L.</p>	<p>Art. 67/bis</p> <p><u>Sanzioni amministrative accessorie riferite a specifiche attività non lecite</u></p> <p>Alla violazione prevista dall'art. 28 bis comma 2 (Accattonaggio) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.</p> <p>Alla violazione prevista dall'art. 31 bis (<u>Vendita irregolare di biglietti e titoli di accesso - Bagarinaggio</u>) consegue la sanzione amministrativa accessoria del sequestro dei titoli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento della vendita, ai sensi dell'art. 13 (Sequestro) in relazione all'art. 20 (Confisca) della Legge 24.11.1981, n. 689.</p> <p>Con riferimento agli artt. 14, 14/bis, 14/ter, 16, 17, 28, 28/bis, 28/ter, 29, 30, 31/bis e 40, nelle aree di particolare rilevanza per la</p>

Comune di Verona

Polizia Municipale - Reparto Territoriale

Via del Pontiere 32/a – 37122 Verona

Tel. 045/8078432 Fax 045/8078428

E-Mail territoriale@comune.verona.it

Casella PEC polizia.municipale@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO 07F2T2



n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, si applica:

1) l'allontanamento, della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 100 m. dall'area della Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova, compresa tra piazzale XXV Aprile, via Cardinale, viale Palladio, via Nascimbeni, via Case Ferrovieri, di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, impedisca, ovvero limiti in qualunque modo, l'accessibilità o la fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) e delle relative pertinenze;

2) L'allontanamento, della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno 100 m. dall'area del Centro Storico, dalle Circoscrizioni cittadine, dagli spazi adibiti a verde pubblico, dalle aree interessate da consistenti flussi turistici o dalle zone in cui insistono plessi scolastici, strutture ospedaliere, siti archeologici, aree monumentali o di valenza culturale, ovvero dalle aree urbane di particolare rilevanza espressamente individuate dal Comune di Verona, di chiunque, venga trovato in stato di ubriachezza ovvero venga sorpreso a bivaccare, ad esercitare il meretricio, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo, a svolgere l'attività di parcheggiatore o di guardiamacchine abusivo, a professare la questua oppure a svolgere, senza autorizzazione, l'attività di mimo, statua vivente e figurante, limitando il passaggio dei pedoni sulla pubblica via, ovvero, turbando in qualunque modo il pacifico utilizzo degli spazi pubblici, in violazione alle vigenti disposizioni normative nazionali e locali.

sicurezza ed il decoro urbano, fatta salva l'applicazione delle norme amministrative e penali, si applicano anche le norme previste dal D. L. n°14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, che prevedono:

1) l'allontanamento **immediato** della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno **300** m. dall'area della Stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova, compresa tra piazzale XXV Aprile, via Cardinale, viale Palladio, via Nascimbeni, via Case Ferrovieri, di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, impedisca, ovvero limiti in qualunque modo, l'accessibilità o la fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) e delle relative pertinenze;

2) L'allontanamento, della durata massima di 48 ore dall'intimazione e per almeno **300** m. dall'area del Centro Storico, dalle Circoscrizioni cittadine, dagli spazi adibiti a verde pubblico, dalle aree interessate da consistenti flussi turistici o dalle zone in cui insistono plessi scolastici, strutture ospedaliere, siti archeologici, aree monumentali o di valenza culturale, ovvero dalle aree urbane di particolare rilevanza espressamente individuate dal Comune di Verona, di chiunque, venga trovato in stato di ubriachezza ovvero venga sorpreso a bivaccare, ad esercitare il meretricio, a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ad esercitare il commercio abusivo, a svolgere l'attività di parcheggiatore o di guardiamacchine abusivo, a professare la questua oppure a svolgere, senza autorizzazione, l'attività di mimo, statua vivente e figurante, limitando il passaggio dei pedoni sulla pubblica via, ovvero, turbando in qualunque modo il pacifico utilizzo degli spazi

Comune di Verona

Polizia Municipale - Reparto Territoriale

Via del Pontiere 32/a – 37122 Verona

Tel. 045/8078432 Fax 045/8078428

E-Mail territoriale@comune.verona.it

Casella PEC polizia.municipale@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO 07F2T2



Corpo di Polizia Municipale

	pubblici, in violazione alle vigenti disposizioni normative nazionali e locali.

Comune di Verona

Polizia Municipale - Reparto Territoriale
Via del Pontiere 32/a – 37122 Verona
Tel. 045/8078432 Fax 045/8078428
E-Mail territoriale@comune.verona.it
Casella PEC polizia.municipale@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO O7F2T2

Allegato n. 2

Modifica all'art. 8 del Regolamento per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico per l'attività di mimo, statua vivente e figurante.

(Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 13/02/2014. Modificato con Deliberazione consiliare n.33 del 28 giugno 2018).

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">ART. 8 Sanzioni</p> <p>1. Chiunque eserciti l'arte di strada in assenza di concessione o in maniera difforme da quanto previsto nella concessione stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100 ad €. 300 ai sensi dell'art. 9 <i>comma 1</i> del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;</p> <p>2. alla suddetta violazione consegue l'obbligo del trasgressore di allontanarsi, di almeno 200 metri dall'area in cui vige il divieto e per 48 ore dal momento dell'ordine intimato dall'organo accertatore in occasione della contestazione di violazioni al presente Regolamento;</p> <p>3. la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento per 48 ore, intimato dall'organo accertatore comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 600, ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;</p> <p>4. i verbali d'accertamento di violazione ai</p>	<p style="text-align: center;">ART. 8 Sanzioni</p> <p>1. Chiunque eserciti l'arte di strada in assenza di concessione o in maniera difforme da quanto previsto nella concessione stessa è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 20 del vigente Codice della Strada.</p> <p>2. Chiunque eserciti l'arte di strada in assenza di concessione o in maniera difforme da quanto previsto nella concessione stessa, nelle aree di particolare rilevanza per la sicurezza ed il decoro urbano, fatta salva l'applicazione delle norme amministrative e penali, è soggetto anche alle disposizioni previste dal D. L. n°14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'allontanamento immediato di 300 m. dal luogo di commissione dell'illecito, per 48 ore consecutive dall'intimazione;b) il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 100 ad euro 300, ai sensi dell'art. 9 <i>comma 1</i> del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48;c) il pagamento di una sanzione

Comune di Verona

Polizia Municipale - Reparto Territoriale

Via del Pontiere 32/a – 37122 Verona

Tel. 045/8078432 Fax 045/8078428

E-Mail territoriale@comune.verona.it

Casella PEC polizia.municipale@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO 07F2T2

divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi pubblici, verranno inviati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, terzo periodo, del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, al Questore della Provincia di Verona e, ove ne ricorrono le condizioni, ai competenti servizi socio-sanitari.

5. gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni possono altresì procedere, ai sensi dell'art. 13 della legge 24/11/1981 n° 689, al sequestro degli oggetti utilizzati per commettere la violazione ovvero di quelli che ne costituiscano il prodotto od il profitto;

6. alla prima violazione, accertata con verbale redatto dagli organismi di controllo, non verranno rilasciate al soggetto interessato altre concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio dell'arte di strada per un periodo di 3 mesi;

7. alla seconda violazione, accertata a carico dello stesso soggetto, indipendentemente dal tempo trascorso tra il primo ed il secondo accertamento, non sarà più rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento;

8. ai soggetti di cui all'art. 2, che verranno sorpresi a consumare reati, sarà sospesa immediatamente la concessione del suolo pubblico; le ulteriori richieste verranno nuovamente valutate dall'Amministrazione. In caso di successiva condanna, non verrà più concesso suolo pubblico, ai fini del presente regolamento per un periodo di 5 (cinque) anni.

amministrativa pecunaria da euro 200 ad euro 600, ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo periodo del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, in caso di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento immediato di almeno 300 m. e per 48 ore consecutive, intimato dall'organo accertatore in occasione della contestazione;

3. i verbali relativi all'inottemperanza ai divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi pubblici, verranno inviati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, terzo periodo, del D. L. n°14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, al Questore della Provincia di Verona e, ove ne ricorrono le condizioni, ai competenti servizi socio-sanitari.

4. gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni possono altresì procedere, ai sensi dell'art. 13 della legge 24/11/1981 n° 689, al sequestro degli oggetti utilizzati per commettere la violazione ovvero di quelli che ne costituiscano il prodotto od il profitto;

5. alla prima violazione, accertata con verbale redatto dagli organismi di controllo, non verranno rilasciate al soggetto interessato altre concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio dell'arte di strada per un periodo di 3 mesi;

6. alla seconda violazione, accertata a carico dello stesso soggetto, indipendentemente dal tempo trascorso tra il primo ed il secondo accertamento, non sarà più rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività

Comune di Verona

Polizia Municipale - Reparto Territoriale

Via del Pontiere 32/a – 37122 Verona

Tel. 045/8078432 Fax 045/8078428

E-Mail territoriale@comune.verona.it

Casella PEC polizia.municipale@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

Codice fiscale e Partita IVA 00215150236

CODICE UNIVOCO UFFICIO 07F2T2

	<p>oggetto del presente regolamento;</p> <p>7. ai soggetti di cui all'art. 2, che verranno sorpresi a consumare reati, sarà sospesa immediatamente la concessione del suolo pubblico; le ulteriori richieste verranno nuovamente valutate dall'Amministrazione. In caso di successiva condanna, non verrà più concesso suolo pubblico, ai fini del presente regolamento per un periodo di 5 (cinque) anni.</p>
--	--

Comune di Verona

Polizia Municipale - Reparto Territoriale
Via del Pontiere 32/a – 37122 Verona
Tel. 045/8078432 Fax 045/8078428
E-Mail territoriale@comune.verona.it
Casella PEC polizia.municipale@pec.comune.verona.it
www.comune.verona.it
Codice fiscale e Partita IVA 00215150236
CODICE UNIVOCO UFFICIO 07F2T2

Elenco delle aree di particolare rilevanza per la sicurezza ed il decoro urbano (ALLEGATO 3)		
TIPO AREA	DENOMINAZIONE	CIRCOSC.
Luoghi d'interesse culturale	Teatro Ristori	1
Luoghi d'interesse culturale	Teatro Romano	1
Luoghi d'interesse culturale	Teatro Nuovo Piazza Viviani	1
Luoghi d'interesse culturale	Teatro Filarmonico	1
Luoghi d'interesse culturale	Teatro Camploy - vicolo Madonnina	1
Aree Pubbliche	Area davanti Ospedale Militare, P. S. Spirito	1
Aree Turistiche	passeggiata pedonale di Rigaste S.Zeno	1
Aree Turistiche	Mura di cinta Centro Storico	1
Aree Turistiche	Via Roma	1
Aree Turistiche	Via Mazzini	1
Aree Turistiche	Cortile Mercato Vecchio	1
Aree Turistiche	Loggia del Mangano, Corte Sgarzerie	1
Aree Turistiche	Cortile dell'ex Tribunale	1
Aree Turistiche	Palazzo della Ragione	1
Aree Turistiche	Ponte Pietra	1
Aree Turistiche	Ponte Scaligero	1
Aree Turistiche	Porta Borsari	1
Aree Turistiche	Porta Leoni	1
Aree Turistiche	Biblioteca Civica, via Cappello	1
Aree Turistiche	Scalinata di Castel S. Pietro	1
Aree Turistiche	Casa di Giulietta, via Cappello	1
Aree Turistiche	Piazza Brà e Portoni dell'orologio.	1
Aree Turistiche	Piazza S. Zeno	1
Aree Turistiche	Piazzetta Pasque Veronesi (Corso Cavour)	1
Aree Turistiche	Giardino di Piazza Bra` Molinari	1
Aree Turistiche	Piazza delle Erbe	1
Aree Turistiche	Tomba di Giulietta, via del Pontiere	1
Aree Turistiche	piazza Dei Signori	1
Aree Verdi	Bastioni di Circonvallazione Raggio di Sole, Oriani, Maroncelli e via Lega Veronese	1
Aree Verdi	Giardini di Piazzetta Brà Molinari	1
Aree Verdi	Colle S. Pietro, tra v.Castel S. Pietro e P. Nazareth	1
Aree Verdi	Area Verde di Lungadige Riva S. Lorenzo	1
Aree Verdi	Bastione S. Francesco	1
Campi Gioco	Corte del Duca, S. Giovanni in Valle	1
Campi Gioco	Campo-Giochi "San Sepolcro"	1
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via F. Faccio	1
Campi Gioco	Campo Giochi Bastione Orti di Spagna	1
Centro storico	Palazzo Erbisti via Leoncino	1
Centro storico	Palazzo del Capitanio	1
Centro storico	Palazzo Forti	1
Centro storico	Palazzo Pompei	1
Centro storico	Porta Catena	1
Centro storico	Corso di Porta Nuova	1
Centro storico	Porta Palio	1
Centro storico	Porta S. Giorgio	1
Centro storico	Porta S. Zeno	1
Centro storico	Porta Vescovo	1
Centro storico	Porta Vittoria	1
Monumenti	Arche Scaligere, via S. Maria Antica	1
Monumenti	Scalone Sedici Ottobre	1
Centro Storico	Via Corte della Dogana	1
Centro Storico	Via dei Mutilati	1

Edifici di culto	Duomo di Verona - piazza Duomo	1
Edifici di culto	Vescovado - piazza Vescovado	1
Edifici di culto	Cihesa di S. Anastasia - piazza S. Anastasia	1
Edifici di culto	Chiesa di S. Fermo - stradone S. Fermo	1
Edifici di culto	Chiesa di S. Zeno - piazza S. Zeno	1
Edifici di culto	Chiesadi S. Tomio . Vic. Samaritana	1
Edifici di culto	Chiesa di San Nazaro	1
Edifici di culto	Chiesa S. Fermo	1
Edifici di culto	Complesso di S. Bernardino	1
Edifici di culto	Chiesa di S.Domenico al Corso, via del Pontiere	1
Edifici di culto	Chiostro di S. Eufemia	1
Edifici di culto	Chiesa di S. Pietro Martire San Giorgetto	1
Edifici di culto	Chiesa di S.Fermo - str. S. Fermo	1
Edifici storici	Palazzo Barbieri	1
Edifici storici	Palazzo Gran Guardia, piazza Brà	1
Edifici storici	Anfiteatro Arena	1
Monumenti	Arco dei Gavi	1
Edifici storici	Teatro Romano e Museo Archeologico	1
Edifici storici	Torre di Lamberti piazza Erbe	1
Edifici storici	Torre del Gardello p.zza Erbe	1
Edifici storici	Torre Medioevale - via dei Mutilati	1
Edifici storici	Torre Pentagona, int. Torre Pentagona	1
Edifici storici	Castelvecchio, C.so Castelvecchio	1
Edifici storici	Palazzo Bocca Trezza - S. Nazaro	1
Giardini	Giardino di Via Mercuzio	1
Giardini	Giardini di Largo Caldera	1
Giardini	Giardino di Via S. Stefano	1
Giardini	Giardini di Piazza S. Francesco D'Assisi	1
Giardini	Giardini J.Maria Escrivà de Balaguer	1
Giardini	Breccia S. Giorgio - via Nievo	1
Giardini	Lombroso, via D'Annunzio	1
Giardini	Pradaval - Corso Porta Nuova	1
Giardini	Giardino e Lung. Porta Vittoria	1
Giardini	Giardini alla Tomba di Giulietta	1
Giardini	Giardino di Corte Maddalene	1
Giardini	di Via Luigi Da Porto	1
Giardini	di Largo Divisione Pasubio	1
Giardini	Giardini Lungadige Capuleti	1
Giardini	Giardini G. Totola, Viale dell'Università	1
Giardini	Giardini Chiesa di S.Giorgio	1
Giardini	Giardino Antistante Porta Nuova	1
Giardini	Parco di Alto San Nazaro	1
Impianti Sportivi	Impianto Sportivo di Via F. Faccio	1
Impianti Sportivi	Impianto Sportivo Via Citta`Di Nimes	1
Luoghi d'interesse sociale	Stazione Verona Porta Vescovo	1
Luoghi d'interesse sociale	Distretto A.S.L. - Via Valverde	1
Monumenti	Via Scalzi (Monumento Don Chiot)	1
Monumenti	Arco dei Gavi	1
Musei/Accademie	Accademia Cignaroli - Via Carlo Montanari, 5	1
Musei/Accademie	Museo Storia Naturale	1
Musei/Accademie	Palazzo Forti- via Achille Forti	1
Musei/Accademie	Museo Storia Naturale - L.ge Nicola Pasetto	1
Piazze	Giardini di Piazzetta S. Apostoli	1
Piazze	Giardini di Piazza S. Nicolo'	1
Piazze	Piazza Bacanal	1
Piazze	Giardino di Piazza Bernardi	1

Piazze	Piazza Viviani e giardini di Piazza Indipendenza	1
Piazze	P. Corrubbio	1
Piazze	Giardini di Piazza S. Tomaso	1
Piazze	Piazzetta De Gasperi	1
Piazze	Piazza R. Simoni	1
Piazze	Mura Gallieno	1
Piazze	Piazza Isolo	1
Piazze	Piazza Pozza	1
Piazze	Giardino - Chiarelli - Lung. Re Teodorico	1
Piazze	P.tta S. Maria in Organo	1
Piazze	Piazza XVI Ottobre	1
Piazze	Piazzetta Navona	1
Piazze	Piazza Cittadella	1
Piazze	Corte Melone	1
Piazze	Piazzale di Porta Nuova interna	1
Scuole	Ist. Ferraris - via del Pontiere	1
Scuole	via Bertoni	1
Scuole	via Montanari	1
Scuole	Istituto Don N. Mazza, via S. Carlo	1
Scuole	Elementare A. Massalongo via dell'Artigliere	1
Scuole	Scuola Media Paolo Caliari via S. Eufemia	1
Scuole	"Betteloni" in Circ. Oriani	1
Scuole	Scuola Media V. Catullo, via Breccia S. Giorgio	1
Scuole	A. di Savoia Aosta - via G. Trezza	1
Scuole	Bon Brenzoni, via XX Settembre	1
Scuole	"Scipione Maffei" via Ponte Pietra	1
Scuole	Scuola Superiore Nani, Via S. Nazaro	1
Scuole	"M. Sammicheli" Piazza Bernardi	1
Scuole	B. Barbarani, Via del Carroccio	1
Scuole	Gregorio Segala, via Frattini	1
Scuole	"B. Rubele" Int. Acqua Morta	1
Luoghi d'interesse culturale	Accademia filarmonica, via dei Mutilati	1
Uffici Giudiziari	via dello Zappatore - Tribunale	1
Uffici Giudiziari	vicolo S. Domenico - Giudice di Pace	1
Uffici Giudiziari	Tribunale - via dello Zappatore	1
Uffici Pubblici	Università - via SS. Trinità	1
Uffici Pubblici	Edificio INPS, via Battisti	1
Uffici Pubblici	Camera di Commercio I.A.A. C.so Porta Nuova -	1
Viali	Via Città di Nimes	1
Viali	Via Pallone	1
Viali	Corso Porta Nuova	1
Viali	Via S.D'Acquisto	1
Viali	Via dello Zappatore	1
Viali	Via M. D'Azeglio	1
Viali	Lungadige San Giorgio	1
Aree Turistiche	Area dell'ex Arsenale Militare, Piazza Arsenale	2
Aree Verdi	di Corte Molon	2
Aree Verdi	via Monte Novegno (presso CERRIS)	2
Aree Verdi	delle Torricelle - Via Castel S. Felice	2
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via Dino Degani	2
Campi Gioco	Campo Giochi Via Abba	2
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via Calatafimi	2
Campi Gioco	Campo-Giochi di Piazza Arsenale	2
Campi Gioco	Campo-Giochi tra Via A.Poerio e Via G.Prati	2
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via V.Locchi	2
Campi Gioco	Campo-Giochi " Valdonega", via I.Nievo	2

Campi Gioco	Via Santini	2
Campi Gioco	Campo Giochi Via Baganzani	2
Campi Gioco	Campo giochi di via Cava Bradisa	2
Campi Gioco	Campo Giochi di Via Zenari	2
Campi Gioco	Campo giochi Avesa	2
Campi Gioco	Campo giochi di via Nervesa	2
Edifici di culto	Cimitero di Quinzano - Via san Rocco	2
Edifici di culto	Cimitero Avesa - Via Camposanto	2
Edifici di culto	Cimitero di Parona	2
Edifici di culto	Chiesa di S.Rocco - Avesa	2
Edifici di culto	Santuario N.S.Di Lourdes	2
Edifici storici	Castel Re Teodorico	2
Edifici storici	Castel San Pietro	2
Giardini	Giardino Via I.Nievo	2
Giardini	Parco delle Colombare Via Castel S.Felice	2
Giardini	Giardini di Largo Marzabotto	2
Giardini	Giardino Lungadige G. Matteotti	2
Giardini	Area Verde di via Saval	2
Giardini	Area verde di Via Nervesa	2
Giardini	Parco di via Milani	2
Giardini	Lungadige Attiraglio civ.79 - 80	2
Impianti Sportivi	Campo Sportivo di Quinzano	2
Impianti Sportivi	Impianto Sportivo Via Casalin	2
Impianti Sportivi	Polisportiva "Centro Avesani" via Santini	2
Impianti Sportivi	Piscine di Via Santini	2
Ospedali	O.C.M. "Borgo Trento" Via De Lellis - P.le Stefani	2
Parcheggi	via Madonna del Terraglio	2
Piazze	Piazzale Stefani	2
Piazze	Piazza Della Vittoria Parona	2
Piazze	Piazza del Porto	2
Piazze	Piazza Pieve di Cadore	2
Piazze	Piazza Avesa	2
Piazze	Piazza Angelo Righetti (Quinzano)	2
Piazze	Piazza Vittorio Veneto	2
Piazze	Largo Stazione Vecchia	2
Piazze	Piazza Donatori di Sangue	2
Piazze	Piazza S. Valentino loc. Quinzano	2
Piazze	Piazza Lavello Quinzano	2
Piazze	Piazza Plebiscito loc.Avesa	2
Scuole	Scuola Elementare Rita Rosani, via Santini	2
Scuole	Scuola Elementare A.Pisano, via Lungolorì	2
Scuole	Scuola Media Cesare Battisti, via Mercantini	2
Scuole	C. Zorzi, L.go Staz. vecchia	2
Scuole	T. Farinati degli Uberti, via Fabbr. Scolastico	2
Scuole	Scuola Elementare A.Provolo, via Camozzini	2
Scuole	Scuola Elementare Ippolito Nievo, via Nievo	2
Scuole	Arnaldo Fraccaroli, via Cesiole	2
Viali	Via Ca` di Cozzi	2
Viali	Viale Nino Bixio	2
Viali	Via Preare	2
Viali	Via Trento	2
Viali	Viale della Repubblica	2
Viali	Via Prato Santo	2
Viali	Via Todeschini	2
Viali	Carlo Ederle	2

Viali	Via Mameli	2
Viali	XXIV Maggio	2
Viali	Via Farinati degli Uberti	2
Viali	Via IV Novembre	2
Area di parcheggio	Area di parcheggio di via Sesini	3
Area di parcheggio	Area di parcheggio di via Licata	3
Area di parcheggio	Parcheggio Stadio B - T4/T9 via Frà Giocondo	3
Area di parcheggio	Parcheggio Stadio C - T4/T9 via Sogare	3
Area di parcheggio	Parcheggio Stadio A - T4/T9 via Frà Giocondo	3
Luoghi d'interesse culturale	Centro d'Incontro S. Massimo - via Anselmi	3
Aree Pubbliche	Piastra Polival. Saval Via Faliero, Maddalena	3
Aree Verdi	di Via A. Emo	3
Aree Verdi	di Via Sesini	3
Aree Verdi	Vie Pancaldo- Colombo-Da Levanto e Da Mosto	3
Aree Verdi	di Via Pitagora	3
Aree Verdi	Area Verde ed impianti sportivi di Via Friuli	3
Aree Verdi	ponte Camuzzoni via Cardinale - via Dal Cero	3
Aree Verdi	via Città di Nimes	3
Aree Verdi	Via Zancle e via Pitagora	3
Aree Verdi	via Don Trevisani - P.zza Risorgimento	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Villa Pulle`	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via Porta Catena	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via Catania	3
Campi Gioco	Campo-Giochi, Via Gen. Chinotto	3
Campi Gioco	Campo-Giochi, di Via Palladio	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via Brunelleschi	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via Brigata Aosta	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via F.Lli Cervi	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via Pitagora	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via A. Pigafetta	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via Don L. Sturzo	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via M.Faliero	3
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via Lucania	3
Campi Gioco	Campo Giochi di Via Don Minzoni	3
Campi Gioco	Campo giochi di via S. Marco	3
Campi Gioco	Campo giochi di via La Fratellanza	3
Campi Gioco	Vill. dall'Oca Bianca - Via Gela, Selinunte, Enna	3
Campi Gioco	Campo Giochi Maggiolino via Friuli S. Massimo	3
Campi Gioco	Campo giochi di via Licata	3
Campi Gioco	Campo giochi di via Friuli	3
Campi Gioco	Campo giochi di via Monreale	3
Campi Gioco	di via Friuli vicino civ.16C loc. S.Massimo	3
Campi Gioco	di via Meneghetti (vicino alla Parrocchia)	3
Edifici di culto	Cimitero San Massimo - Via Brigata Aosta	3
Edifici di culto	Cimitero Chievo - via Perloso	3
Edifici di culto	Cimitero Austroungarico - via Pancaldo	3
Edifici di culto	Chiesa Villaggio dall' Oca B. via Selinunte	3
Edifici di culto	Chiesa "Spirito Santo" via Magellano	3
Edifici di culto	Chiesa di S.Domenico Savio	3
Giardini	Caduti di Nassirya - via Vittime civili di guerra	3
Giardini	Giardino Via Albere-Via G. Vasari	3
Giardini	Giardini di via Franchetti	3
Giardini	Giardino di Piazzale Olimpia	3
Giardini	Giardino Via R. Pole- Via Ognibene	3
Giardini	Via Zancle	3
Giardini	Campo Giochi di Via De Girolamo	3

Giardini	Via Selinunte	3
Giardini	Via Archimede	3
Giardini	Via Calderara	3
Giardini	Area verde - Bassona - Via Penazzi	3
Giardini	di loc.S.Massimo, via Lugagnano - via Marche	3
Giardini	via Urbano III° - Via S.lucillo - loc.S.Massimo	3
Giardini	via Curiel via san Marco	3
Giardini	viale Sicilia	3
Giardini	Via Vittime Civili di Guerra	3
Giardini	Giardino di via Erice - via Gela	3
Giardini	Viale Colombo - Ponte Catena	3
Giardini	Via Perloso - Chievo	3
Giardini	via Candia loc. S. Massimo	3
Giardini	via Borsellino loc. Bassona	3
Giardini	Zai Bassona - Via della Chimica	3
Giardini	Via Monreale	3
Giardini	via Albere - via Prima Traversa Spianà	3
Giardini	via Dandolo	3
Impianti Sportivi	Campi sportivi "Busani" Via Don L. Sturzo	3
Impianti Sportivi	"Manuel Fiorito" di Via Zorzi	3
Impianti Sportivi	Impianto Sportivo " Bassona "	3
Impianti Sportivi	"Benali - Bonomo" - S.Massimo	3
Impianti Sportivi	Impianto di Via Colonnetto Galliano	3
Impianti Sportivi	Impianto di via Da Vico-Colombo	3
Impianti Sportivi	"Enrico Frassanito", via Selinunte	3
Impianti Sportivi	Percorso della salute di Via Sogare	3
Impianti sportivi	Piastra Polivalente di via Porta Catena	3
Impianti Sportivi	di via Friuli e via 24 Giugno	3
Impianti Sportivi	Bottagisio, via Rubinelli	3
Luoghi d'interesse sociale	Stazione Verona Porta Nuova, P.le XXV Aprile	3
Luoghi d'interesse sociale	via XXV Aprile (lato palazzo Poste)	3
Piazze	Piazzale Guardini	3
Piazze	Piazzale Atleti Azzurri D'Italia	3
Piazze	Piazza Angelo Dall'Oca Bianca	3
Piazze	Piazza Chievo	3
Piazze	Piazza Risorgimento	3
Piazze	Piazza Chievo	3
Piazze	Piazzale di Porta Nuova esterna	3
Piazze	Giardino di Piazzale XXV Aprile/via Cardinale	3
Piazze	Piazza Marinai d Italia - Via Abruzzo	3
Piazze	Piazza Maddalena Saval	3
Scuole	Liceo Galilei - Ist. Nani Boccioni Via delle Coste	3
Scuole	Ist. E. Fermi, Ist. Marconi, Piazzale Guardini	3
Scuole	Elementare e Materna Via A.Di Cambio	3
Scuole	Liceo Artistico via delle Coste	3
Scuole	A. Pacinotti, via Fattori	3
Scuole	Gandhi, via Selinunte	3
Scuole	Vittorio Fainelli, via Puglie	3
Scuole	Don L. Milani, Via Reginaldo Pole	3
Scuole	Dante Alighieri, via Porta Catena	3
Scuole	Scuola Media Aldo Fedeli, Via Fratelli Cervi	3
Scuole	C. Collodi, Via Fratelli Rosselli	3
Scuole	"Dall'Oca Bianca", Piazza dall'Oca Bianca	3
Scuole	B. Romagnoli - Piazza Risorgimento,	3
Scuole	Dall'Oca Bianca, via Selinunte	3
Scuole	Giovanni Carlo Camozzini	3

Scuole	Mons. Chiot, via A. Di Cambio	3
Scuole	Mariano Vilio, Via Bassone	3
Scuole	Scuola Europa Unita, via Rodi	3
Scuole	Giovanni Uberti, Piazza Marinai D'Italia	3
Scuole	Antonio Vivaldi, Via Policarpo Scarabello	3
Scuole	Eugenio Pertini, Via Franchetti	3
Scuole	Giovanni Solinas Via U. Maddalena	3
Viali	Via Cristoforo Colombo	3
Viali	Viale Palladio	3
Viali	Via Albere	3
Viali	CORSO MILANO	3
Viali	VIA DELLE COSTE	3
Viali	VIA F. MAGELLANO	3
Viali	VIA F. MAGELLANO	3
Viali	VIA BACILIERI	3
Viali	VIA STANGA	3
Viali	VIA GARDESANE	3
Viali	VIA BASSONE	3
Viali	VIA CROCE BIANCA	3
Viali	VIA A. DA MOSTO	3
Viali	VIA U. MADDALENA	3
Viali	VIA VASCO DE GAMA	3
Viali	VIA L. STURZO	3
Viali	VIA L. GALVANI	3
Viali	VIALE CARDINALE	3
Viali	VIA G. CAMUZZONI	3
Viali	STRADA BRESCIANA (S.R.11)	3
Viali	LUNGADIGE CATENA	3
Viali	VIALE L. DAL CERO	3
Viali	VIA FRA` GIOCONDO	3
Viali	VIA G. DALLA BONA	3
Viali	VIALE GALLIANO	3
Viali	VIA MAGELLANO	3
Viali	VIALE CIMITERO CHIEVO - VIA GALVANI loc. CHIEVO	3
Viali	VIA PITAGORA	3
Viali	VIA TAORMINA	3
Viali	VIA LONGHENNA - VIA S. MARCO	3
Viali	VIA MARCO POLO	3
Viali	VIA DELLE COSTE VIA CASE FERROVIERI	3
Viali	VIA L. SPALLANZANI	3
Luoghi d'interesse culturale	BIBLIOTECA S. LUCIA - VIA E. PICCONO DALLA VALLE	4
Aree verdi	FORTE AZZANO - VIA STRADA LA RIZZA	4
Aree Verdi	VIA DON MERCANTE, VIA CAVRIANA, VIA NOVARA	4
Aree Verdi	LARGO DON CALABRIA	4
Aree Verdi	"EX CAVA MORESCHI", VIA SOMMACAMPAGNA	4
Aree Verdi	LARGO PERLAR	4
Campi Gioco	di VIA PO, VIA CARISIO, P.ZZA BRODOLINI (via BACCHIGLIONE) VIA PICCONO DELLA VALLE	4
Campi Gioco	VIA ROVEGGIA	4
Campi Gioco	di VIA VILLAFRANCA, VIA CACCIATORI DELLE ALPI	4
Campi Gioco	CAMPO GIOCHI DI VIA TONIOLI - VIA L. PRINA	4
Campi Gioco	CAMPO GIOCHI DI VIA S. ELISABETTA	4
Campi Gioco	CAMPO GIOCHI DI VIA MURARI BRA`	4
Campi Gioco	CAMPO-GIOCHI DI VIA DA PERSICO	4
Campi Gioco	CAMPO GIOCHI DI VIA PO VIA CARISIO	4
Campi Gioco	BUCÀ DELLE BOMBE - SALITA SANTA LUCIA	4

Campi Gioco	Campo giochi di via Trombelli	4
Campi Gioco	Campo giochi di via Scrivia	4
Campi Gioco	Via Righi	4
Campi Gioco	via Selenia - via Vigasio	4
Edifici di culto	Chiesa di S.Lucia Via Santa Elisabetta	4
Edifici di culto	Madonna della Salute - Via Mantovana 149	4
Edifici di culto	Cimitero di Borgo Roma	4
Edifici Pubblici	Centro Cult. "6 Maggio 1848" Via Mantovana, 66	4
Giardini	Via Brenta-Via Po	4
Giardini	Giardino di Via Tartaro	4
Giardini	Giardini di Via Tevere	4
Giardini	Via Prina,	4
Giardini	Via Velino,	4
Giardini	Via Rienza,	4
Giardini	via Tirso,	4
Giardini	Centro Polifunzionale via Po - via Rienza	4
Giardini	Giardini di via Mantovana, loc. M.di Dossobuono	4
Giardini	Giardino di Piazza Giovanni XXIII	4
Impianti Sportivi	Impianto Sportivo di S. Lucia	4
Impianti Sportivi	Centro polisportivo Europa Via Tanaro, 28	4
Impianti Sportivi	Impianto di via Carisio	4
Impianti Sportivi	Impianto Sportivo di Via Lussemburgo	4
Impianti Sportivi	Impianto Sportivo Via Saturno "Vicentini"	4
Luoghi d'interesse sociale	Ente Fiere di Verona - viale del Lavoro	4
Luoghi d'interesse sociale	Giardino in Piazza dei Caduti	4
Luoghi d'interesse sociale	via Belgio, via Francia (Verona Forum)	4
Parcheggi	via Gramego - ex Conagro	4
Piazze	dei Caduti - S. Lucia	4
Piazze	Piazzale di Via Chioda	4
Piazze	Don Mercante	4
Scuole	"Emilio Salgari" via Mantovana	4
Scuole	Scuola Elementare Madonna di Dossobuono	4
Scuole	Massimo D'Azeglio, G. del Carretto	4
Scuole	Pietro Frattini, via Monzambano	4
Scuole	Scuola Elementare 6 Maggio 1848, via Bellomi	4
Scuole	Scuola Elementare T. Lenotti, via Velino	4
Viali	Via Roveggia	4
Viali	Via Carlo Alberto	4
Viali	Via S. Elisabetta	4
Viali	Via Mantovana	4
Viali	Viale Cimitero di S. Lucia	4
Viali	Via La Rizza	4
Viali	Via E. Da Persico	4
Viali	Viale del Lavoro	(4*errata corrig) 5
Viali	Via dell' Artigianato	(4*errata corrig) 5
Viali	Via del Perlar	4
Viali	Via G. Scopoli	4
Viali	Via G. Morgagni	(4*errata corrig) 5
Viali	Via E. Fermi	4
Viali	Via Belgio	4
Viali	Via Francia	4
Viali	Via Germania	4
Viali	Via E. Torricelli	4
Luoghi d'interesse culturale	Centro aggreg. Giovanile, via Benedetti	5
Aree Verdi	Giardini di via Ongaro	5
Aree Verdi	Via Da Polenta-Da Salizzole-Via Bonacolsi	5

Aree Verdi	Parco di via Brioni	5
Aree Verdi	Giardino di via Tunisi - via Giuliani	5
Aree Verdi	via S.Giov. Lupatoto - Via Pestrino - S. Caterina	5
Aree Verdi	Scarpata Adige di Via Bartolomeo Avesani	5
Aree Verdi	di via del Tricolore presso Caserma C.C.	5
Aree Verdi	via Romagna, via Ferrara, via Cesena	5
Campi Gioco	Campi Gioco di piazza Zara	5
Campi Gioco	tra Via S.Giacomo e p.le L. A. Scuro	5
Campi Gioco	Campo Giochi di Via Tunisi	5
Campi Gioco	Campo-Giochi di Via Umago	5
Campi Gioco	Campo Giochi di Via Tombetta-Basso Acquar	5
Campi Gioco	Campo giochi tra via Vigasio e via Perseo	5
Campi Gioco	Campo giochi di Via Codigoro	5
Campi Gioco	Campo giochi di via del Pestrino	5
Campi Gioco	PEEP 69 - Sacra Famiglia - via Vigasio	5
Campi Gioco	via Turazza-via Attendolo - via Campagnola	5
Campi Gioco	via Ferrara	5
Edifici di culto	cimitero di ca' di David - via dei Santi	5
Edifici di culto	Cimitero di Borgo Roma	5
Edifici di culto	cimitero di Borgo Roma - Via Benedetti	5
Edifici Pubblici	Circoscrizione 5^ - via Benedetti	5
Giardini	via Volturino - anagrafe	5
Giardini	Giardini di via Selenia 99	5
Giardini	Parco di San Giacomo - via Tunisi, Bengasi	5
Giardini	Largo Caterino Stefani	5
Giardini	Via Belobono - Via Ventura	5
Giardini	via Bevilacqua	5
Impianti Sportivi	Piscina di via Delle Grazie	5
Impianti Sportivi	Circ. Dipendenti "Avanzi" via F. Gioia	5
Impianti Sportivi	A. Consolini - via Ascari e via Fedrigoni	5
Piazze	Piazza Roma (Cadidavid)	5
Piazze	Piazza Nikolajewska	5
Piazze	Piazza Roma - Ca' di David	5
Piazze	Parcheggio di Via Bengasi	5
Piazze	Piazza Zara	5
Piazze	Piazzale Sforni	5
Piazze	Piazza Cervignano	5
Piazze	Piazza E. De Amicis	5
Scuole	Scuola Media "Egidio Meneghetti" Via Giuliani	5
Scuole	Scuola Elementare "A. Cesari", Cà di David	5
Scuole	Scuola Elementare "L. Ariosto" via Ippogrifo	5
Scuole	"A. Busti" - "M. Mazza" via Redipuglia	5
Viali	Via S. Teresa	5
Viali	Via Basso Acquar	5
Viali	Via Scuderlando	5
Viali	Via Pasteur e Via Golino	5
Viali	Via Volturino	5
Viali	Viale del Commercio	5
Viali	Via Pasteur	5
Viali	Via Pasqualino Benedetti	5
Viali	Via Golino	5
Viali	Via Teodolinda	5
Viali	Via San Giacomo	5
Viali	Via S. Teresa	5
Viali	Via Colonnello Fasoli	5
Viali	Via Monfalcone	5

Viali	Via Scuderlando	5
Viali	Via Redipuglia	5
Viali	Via Pier Fortunato Calvi	5
Viali	Via Merano	5
Viali	Via Tunisi	5
Viali	Via Volturro	5
Viali	Via Centro	5
Viali	Via Bengasi	5
Viali	Via Fiume	5
Viali	Via Palazzina	5
Viali	Via A. Dominutti	5
Viali	Via N. Copernico	5
Viali	Via F. Gioia	5
Viali	Viale del Commercio	5
Viali	Via Polveriera Vecchia	5
Viali	Via dei Lamberti	5
Viali	Via Combattenti Alleati - Borgo Roma	5
Viali	via Veglia - Borgo Roma	5
Viali	Via Regina Adelaide	5
Viali	via san Giacomo - via Golino	5
Viali	strada le Grazie	5
Viali	Via Cà di Mazzè	5
Viali	via Belfiore (davanti Piazza Roma Cà Di David)	5
Viali	Via Villa Broglia	5
Ospedali	Policlinico "G. Rossi"- Piazzale Scuro	5
Aree Verdi	Giardini Via Torbido	6
Aree Verdi	Via G. Caroto e Via L. Luzzati	6
Aree Verdi	Via U. Boccioni e Via L. Cendrata	6
Aree Verdi	Giardino Piazzale Stazione Porta Vescovo	6
Aree Verdi	Maneggio loc. Boschetto di Basso Acquar	6
Aree Verdi	Area esterna Mura Magistrali via Torbido	6
Campi Gioco	Via G. Bodoni	6
Campi Gioco	Via G. Pergolesi	6
Campi Gioco	Campo giochi di via F. Casorati	6
Campi Gioco	Campo giochi di Via G. Verdi	6
Campi Gioco	Campo giochi "Maestro Martino" di Via Plinio	6
Campi Gioco	Campo giochi tra Via Nepote - Via Montorio	6
Campi Gioco	Campo giochi di Via V. Ruffo	6
Campi Gioco	Campetto sportivo 'Michelotto' via Cimarosa	6
Campi Gioco	Campo giochi di Piazza Cavalleri	6
Campi Gioco	Giardino sede circ.6° - Piazza Zagata,2	6
Campi Gioco	Campo giochi di via Pontedera	6
Campi Gioco	Giardini di via Pontedera via S.felice Extra	6
Campi Gioco	Scarpata Adige Lungadige Galtarossa	6
Campi Gioco	di via Belvedere S.Felice Extra	6
Edifici di culto	Giardino-Piazzale del Cimitero Monumentale	6
Giardini	Giardini Baden Powell - via Barana	6
Giardini	Giardino di Piazza Cavalleri	6
Giardini	Giardini Cantori Ceronesi Via G. Verdi	6
Giardini	Via A. Pisano e Viale Spolverini	6
Giardini	Via Mefistofele, via Scarlatti	6
Giardini	Via Zagata	6
Giardini	Giardino di Piazza Libero Vinco	6
Giardini	Giardino di Porta Vescovo	6
Giardini	Via C. Carinelli	6
Giardini	Giardino di Via Cimarosa - Via Carli	6
Giardini	Giardini di Via Verdi	6

Giardini	tra Via Turandot e Via S. Felice Extra	6
Giardini	Via Villa Cozza - Verdi - Ponchielli	6
Giardini	Giardino e parcheggio di Via G. D'Arezzo	6
Giardini	Giardini di via Callas	6
Giardini	via Plinio	6
Giardini	via Campo Sportivo e via M.Martino	6
Impianti sportivi	Via Montorio, via Montelungo, Nepote	6
Impianti Sportivi	ISEF via F. Casorati	6
Impianti Sportivi	Impianto di Via A. Badile	6
Impianti sprotivi	Impianto di Via F. Torbido	6
Luoghi d'interesse sociale	Questura - Lungadige Galtarossa	6
Parcheggi	Parcheggio via Da Palestrina	6
Parcheggi	Parcheggio di Porta Vescovo	6
Piazze	Piazzale di Via Belvedere (Di Fronte alla Chiesa)	6
Scuole	Viale Caduti Senza Croce	6
Viali	Viale Stazione Porta Vescovo	6
Viali	Viale Venezia	6
Viali	Via Porto S. Pancrazio e Via F. Torbido	6
Viali	Via F. Torbido	6
Viali	Lungadige Porta Vittoria e Ponte Aleardi	6
Viali	Lungadige Galtarossa	6
Viali	Via A. Badile	6
Viali	Via G. D'Arezzo	6
Viali	Via A. Pisano	6
Viali	Via C. Cipolla	6
Viali	Via Colonnello G. Fincato	6
Viali	Via C. Belviglieri	6
Viali	Via Gaetano Da Re	6
Viali	Via Villa Cozza	6
Viali	Via G. Dalla Corte	6
Viali	Via L. Cendrata	6
Viali	Via G. Cotta	6
Viali	Via G. Biancolini	6
Viali	Via S.Felice Extra	6
Viali	Via A. Boccioni	6
Viali	Via Maestro Martino	6
Viali	Via G. Corsini	6
Viali	Via Mondadori	6
Viali	Via Barana	6
Viali	Viale Venezia	6
Viali	Via G. Zeviani	6
Viali	Via P. Bonalino	6
Viali	Via G. Pergolesi	6
Viali	Via A. Stringa	6
Viali	Via del Capitel	6
Viali	Via A. Turchi	6
Viali	Via G. De Zerbis	6
Viali	Via Banchette	6
Viali	Via Gidino	6
Viali	via Beviglieri	6
Viali	via Casorati	6
Viali	via Trecca	6
Viali	via Ruffo	6
Luoghi d'interesse culturale	Bibl. S.Michele - P.zza Madonna di Campagna	7
Aree Verdi	Bosco Buri di Via Bernini Buri	7
Aree Verdi	Via Unita` D'Italia di Fronte A "Casa Serena"	7
Aree Verdi	via Fedeli	7

Campi Gioco	Campo Giochi tra Via Palestro - Via A. Fedeli	7
Campi Gioco	via Maiella	7
Campi gioco	Campo giochi di Via Ruberio	7
Edifici di culto	Santuario Madonna di Campagna	7
Edifici di culto	chiesa Fondo Frugose - Via Fedeli	7
Edifici storici	Tempio Sammichelano via Lazzareto	7
Giardini	Piazza Madonna di Campagna	7
Giardini	Via Campo Marzo	7
Giardini	Via A. Fedeli	7
Giardini	Giardino tra Via L. Ligabo` - Via G. e V. Duca	7
Giardini	Giardino di Piazza Chiesa Porto S. Pancrazio	7
Giardini	Giardino di Piazza del Popolo	7
Giardini	tra Via T. Campanella - Via Conegliano	7
Giardini	Giardini tra Via G. Belluzzo - Via A. Fedeli	7
Giardini	cortile interno Scuole Maggi	7
Giardini	via Monte Bianco	7
Giardini	campo giochi di Via Mons. G Gentilin	7
Giardini	Giardino di Via De Ambrogi	7
Giardini	Giardini di via Olivieri loc.S.Michele	7
Giardini	Piazza Chiesa S.Michele	7
Impianti Sportivi	I"S. Michele"in Via Adamello	7
Impianti sportivi	piscina di via Monte Bianco	7
Impianti Sportivi	Impianto tra Via Asiago - Via Conegliano	7
Impianti Sportivi	Giardini di Via Zenati	7
Impianti Sportivi	I"Area Poggi " Via Ventotto Marzo	7
Luoghi d'interesse sociale	Zona Ingresso "Bosco Buri"	7
Parcheggi	Parcheggio di via Tiberghien - via Tiberghien	7
Parcheggi	Parcheggio "Centro" via Campo Marzo	7
Scuole	Scuola Media "L. Fava" di Via Marconcini	7
Scuole	di Via A. D'Angeli e Via L. Dorigo	7
Viali	Via Galileo Galilei	7
Viali	Via Porto S.Pancrazio	7
Viali	Via Antonio Cernisone	7
Viali	Via Monte Tesoro	7
Viali	Via Monti Lessini	7
Viali	Via Gran Sasso	7
Viali	Via Monte Bianco	7
Viali	Via Conegliano	7
Viali	Via L. Rossi	7
Viali	Via P. Sgulmero	7
Viali	Via A. Fedeli	7
Aree Pubbliche	Piazza Penne Nere, loc. Montorio	8
Aree Pubbliche	Piazzale Primule, loc. Montorio	8
Aree Pubbliche	Piazza Penne Mozze	8
Aree Verdi	Giardino Chiesa di Poiano	8
Aree Verdi	Giardino di Via Poiano	8
Aree Verdi	Giardino di Piazzale Buccari, loc. Montorio	8
Campi Gioco	tra Via Della Segheria - Lanificio - Via Delle Rose	8
Campi Gioco	Impianto Sportivo di Mizzole	8
Campi Gioco	Campo Giochi di Via della Pineta	8
Campi Gioco	Via Frizzolana	8
Campi Gioco	Via Dei Gelsi - Via Delle Magnolie, loc. Montorio	8
Campi Gioco	"Circolo 1° Maggio" Via Lanificio, loc. Montorio	8
Campi Gioco	di Via Dei Cipressi, loc. Montorio	8
Campi gioco	tra Via L. Da Quinto - Via Valpantena, Quinto	8
Campi gioco	di Via Silvestri, loc. S. Maria In Stelle	8
Campi gioco	di via Valpantena, civ.157 loc.Marzana	8

Campi gioco	di Via Monte Pastello, loc. Marzana	8
Edifici di culto	Piazza Chiesa di Novaglie	8
Edifici di culto	Piazza della Chiesa di Moruri	8
Edifici di culto	Chiesa di Moruri	8
Edifici di culto	Chiesa di Mizzole	8
Edifici di culto	Piazza Chiesa di Quinto	8
Edifici di culto	Chiesa di Sezano	8
Edifici di culto	Chiesa di Marzana	8
Edifici di culto	Piazza Chiesa di Pigozzo - Via Stevani	8
Edifici di culto	cimitero di Quinto - via L. da Quinto	8
Edifici Pubblici	Circ. 8^ Montorio - P.zza Delle Penne Nere	8
Edifici storici	Castello di Montorio	8
Giardini	Pineta di Novaglie	8
Giardini	Giardino di Via Valpantena	8
Giardini	Giardino di Via Olive', loc. Montorio	8
Giardini	Giardini di Via Bertoldi	8
Giardini	Giardini Via Dei Castagni - Via Dei Peschi - Via Dei Castagni, loc. Montorio	8
Giardini	tra Via Dei Gelsi - Via Dei Cedri, loc. Montorio	8
Giardini	via dei Gelsi loc. Montorio	8
Giardini	via dei Tigli loc. Montorio	8
Impianti Sportivi	di Via Valpantena	8
Impianti Sportivi	Impianto di Via L. Da Quinto	8
Impianti Sportivi	di Piazza Delle Penne Nere, Montorio	8
Impianti Sportivi	di Via Dei Cedri, loc. Montorio	8
Impianti sportivi	Via L. Da Quinto (Centro Polisportivo)	8
Luoghi d'interesse sociale	Monumento ai Caduti Loc. Moruri	8
Luoghi d'interesse sociale	Monumento ai caduti di Marzana	8
Monumenti	Monumento ai Caduti Loc. Novaglie	8
Monumenti	Monumento ai Caduti Loc. S.Maria In Stelle	8
Parcheggi	Parcheggio Via Penne Mozze (Poiano)	8
Parcheggi	Parcheggio via Leonardo da Quinto	8
Parcheggi	parcheggio di via Valpantena civ.159	8
Piazze	Piazza Municipio (Mizzole)	8
Piazze	Via Olmo, loc. Montorio	8
Piazze	Via S. Fenzo	8
Piazze	Via Olmo, loc. Montorio	8
Viali	Via Monte Pastello	8
Viali	Via Dei Cedri	8
Viali	Via Olive`, loc. Montorio	8
Viali	Via Valpantena	8
Viali	Via Delle Magnolie, loc. Montorio	8
Viali	Via Degli Abeti	8
Viali	Via Degli Oleandri	8

